

Oggetto **Atto di rinnovo del Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2017 – 2020”, fra l’Agenzia della Mobilità Piemontese e Trenitalia, rubricato dall’Agenzia al rep. N. 206 del 29/09/2017.Liquidazione del rimborso relativo ai mancati introiti derivanti dall’allineamento delle tariffe del nodo di Torino.**

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

Il Dirigente nell’ambito della propria competenza¹, dispone:

1. La liquidazione dell’importo di 68.181,82 euro a favore di Trenitalia S.p.A. con sede in Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 - Roma (Rm) – P.I. e C.F. 05403151003 relativo ai mancati introiti derivanti dall’allineamento delle tariffe del nodo di Torino;
2. La liquidazione di 6.818,18 euro pari all’IVA calcolata sull’importo di cui al precedente numero 1;
3. La sospensione del 5% sull’erogazione dei corrispettivi, pari a € 3.409,09 euro, applicata ai sensi del sistema sanzionatorio di cui alla DGR n. 7-4621 del 6 febbraio 2017, poiché i dati di monitoraggio ricevuti da Trenitalia S.p.A. forniscono informazioni incomplete;
4. L’emissione dei mandati di pagamento per 64.772,73 euro e per 6.477,27 euro nonché l’applicazione della spesa sul codice intervento n. 1050103 del bilancio 2018, 2019, 2020, annualità 2019 - cap. 530/71 “CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO - TRENITALIA” – Piano Finanziario U. 1.03.02.15.001 - sui fondi precedentemente impegnati con Determinazione del Direttore Generale n. 686 del 29/12/2017 e opportunamente conservati a residuo (impegno n. 2018/72);
5. L’accertamento e l’autorizzazione all’emissione della reversale per il reincasso della somma di 6.477,27 euro relativamente alla quota di IVA oggetto di liquidazione di cui ai precedenti numero 1., al codice risorsa 6.02.0000 del bilancio 2018, 2019, 2020, annualità 2019 “Ritenute erariali” - CAP 9980/1 - IVA da scissione pagamenti – TPL/ferroviario - Piano Finanziario E 9.01.01.02.001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment).
6. di impegnare 6.477,27 euro al codice intervento 4.02.00.02 del bilancio 2018, 2019, 2020, annualità 2019 “Ritenute erariali” - CAP 4680/1 - IVA da scissione pagamenti – TPL/ferroviario) - Piano Finanziario U 7.01.01.02.001 – Versamento ritenute per scissione contabile (split payment).
7. di provvedere, entro il giorno 16 del mese successivo al giorno di avvenuto pagamento, al versamento all’erario, mediante modello “F24 Enti pubblici”, dell’importo di 6.477,27 euro, corrispondente all’IVA relativa all’importo liquidato alla Società Trenitalia S.p.A.

Motivazione

In data 28 giugno 2011 sono stati stipulati:

- il Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont. tra Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Trenitalia S.p.A, per il servizio ferroviario sulle direttrici della Provincia di Torino e Chivasso – Ivrea, a cui è stata aggiunta successivamente la direttrice Torino –Bra;
- il Contratto di Servizio ferroviario Rep. N. 16255 tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A, per il servizio ferroviario su tutte le direttrici regionali con l'esclusione di quelle facenti capo al Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont.

Entrambi i Contratti avevano validità dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2016.

Con DGR n. 48 -1927 del 27/07/2015 è stata disposta la delega all'Agenzia della Mobilità Piemontese, a far data dal 1^ agosto 2015, del Contratto di Servizio ferroviario Rep. N. 16255 del 28/06/2011 tra Regione Piemonte e Trenitalia.

In fase di gestione dei Contratti, entro i termini previsti all'art. 4, comma 2, dei medesimi Atti, l'Agenzia ha comunicato² alla Direzione Regionale Piemonte di Trenitalia S.p.A. l'intenzione di non rinnovare sia il Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont. del 28/06/2011 sia il Contratto di Servizio ferroviario Rep. N. 16255 del 28/06/2011 e, nel contempo, ha chiesto all'Impresa ferroviaria di continuare a svolgere i servizi disciplinati dai due Contratti al fine di garantire la continuità del servizio pubblico nelle more del completamento delle procedure di gara per l'individuazione di un nuovo contraente, esercitando l'opzione di cui all'art. 4, comma 2, dei Contratti.

Con la DGR n. 8 – 4053 del 17/10/2016 la Regione Piemonte ha approvato lo schema di protocollo d'intesa tra Regione Piemonte, Agenzia e Trenitalia S.p.A. per la prosecuzione del servizio ferroviario regionale, nelle more della conclusione delle procedure di affidamento.

Con delibera n 28/2016 del Consiglio d'amministrazione del 25/11/2016, l'Agenzia ha approvato il medesimo schema di protocollo d'intesa.

Il protocollo d'intesa è stato definito fra le parti dopo aver concordato le condizioni tecniche, economiche e finanziarie per la prosecuzione dei contratti di servizio nei diversi ambiti considerati, i cui contenuti generali sono approvati contestualmente alla sottoscrizione del protocollo d'intesa; fra l'altro, le parti hanno convenuto sulla prosecuzione dell'affidamento dei servizi ferroviari, per i diversi lotti e ambiti considerati, per tre anni, prorogabili a quattro, attraverso la sottoscrizione di un apposito "contratto ponte".

Nelle more della definizione del "contratto ponte":

- l'art. 4 del protocollo d'intesa – Corrispettivo e modalità di pagamento – prevede:
 - al comma 1. - per l'anno 2017 valgono le condizioni di cui al Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont. del 28/06/2011 e al Contratto di Servizio ferroviario Rep. N. 16255 del 28/06/2011;
 - al comma 4. - l'ammontare lordo annuo del corrispettivo del Contratto per lo svolgimento dei servizi di trasporto e dei servizi connessi per l'anno 2017 sia determinato sulla base del corrispettivo del 2015 oltre iva, al lordo delle detrazioni e delle penali applicate, a fronte di un volume complessivo di servizio pari a circa 18 milioni di treni*km e dei servizi accessori connessi;

- l'art. 9 del protocollo d'intesa – Tavolo tecnico – prevede che le parti istituiscano un tavolo tecnico per elaborare una proposta per comporre le partite pregresse pendenti fra cui la definizione delle criticità legate alle modalità di tariffazione.

Con Determina Dirigenziale N. 443 del 29/09/2017, il Direttore Generale ha determinato di approvare lo schema del “Atto di rinnovo del Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2017 – 2020” fra l'Agenzia della Mobilità Piemontese e Trenitalia S.p.A.

In data 29/09/2017 è stato sottoscritto l' “Atto di rinnovo del Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2017 – 2020”, rubricato dall'Agenzia al rep. N. 206 del 29/09/2017.

Ciò premesso per l'annualità 2018 si è provveduto a impegnare³ 137.374.761,87 euro oltre IVA al 10%, pari 13.737.476,19 euro, per complessivi 151.112.238,06 euro per il finanziamento per l'annualità 2018 dei servizi minimi ferroviari regionali, con applicazione della spesa sul codice macroaggregato n. 10011103 del bilancio 2018, 2019, 2020, annualità 2018 - (cap. 530/71) “CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO - TRENITALIA” - Piano Finanziario U.1.03.02.15.001.

In materia tariffaria i due vettori di tpl ferroviario presenti nell'area metropolitana (Trenitalia S.p.A. e G.T.T. S.p.A), precisamente sulla tratta Settimo T.se – Chieri del servizio SFM1, a far data dal 1999 utilizzavano due differenti sistemi di tassazione per i biglietti di corsa semplice:

1. Trenitalia il sistema a tariffa a fasce pentachilometriche, per cui il prezzo del biglietto fra due stazioni era determinato dalla distanza chilometrica;
2. GTT il sistema a tariffe a zone autorizzato dalla Regione Piemonte, mutuato dall'integrazione tariffaria FORMULA.

Nel mese di ottobre 2013 nell'area metropolitana torinese veniva avviata la vendita del biglietto integrato metropolitano - BIM, a prezzi superiori sia al sistema a zone sia al sistema pentachilometrico, che consentiva l'uso indifferente dei servizi dei due vettori.

Tuttavia, con la DGR n.13 – 6608 del 04/11/2013 la Regione Piemonte deliberava un aggiornamento dei prezzi del tpl che, per alcune relazioni, produceva un disallineamento dei prezzi, livellando il costo del BIM in via intermedia fra i prezzi praticati da Trenitalia (con tariffa pentachilometrica) e i prezzi a zona di GTT.

In data 23/01/2014 l'Agenzia ha presentato ai rappresentanti della Regione Piemonte, Provincia di Torino, Trenitalia, EXTRA.TO, ANAV e GTT le problematiche di tipo tariffario determinate dalla vendita del BIM. Il verbale con le osservazioni dei rappresentanti le parti è allegato⁴ alla presente Determinazione.

Nel corso della riunione l'Agenzia evidenziava che:

- a) l'eventuale aumento del BIM fino ad un livello più alto dei prezzi di cs dei singoli vettori avrebbe annullato le anomalie tariffarie solo nel transitorio intercorrente prima di nuovi aumenti delle tariffe di tpl;
- b) occorreva deliberare altri provvedimenti per mantenere gli equilibri fra un biglietto integrato di più facile utilizzo ed i prezzi dei servizi non integrati;
- c) le stime⁵ di mancati ricavi da parte di Trenitalia per l'adozione di una tariffa a zona nell'area metropolitana potevano essere comprese in un delta variabile da ca

25.000 euro (sulla base di elaborazioni dei dati di frequentazione dei servizi del 2012) a ca 175.000 euro (sulla base di elaborazioni dei dati di frequentazione dei servizi del 2014).

Di contro, viste le regole della tariffa zonale (che considera una zona una sola volta dal punto di vista del prezzo anche se attraversata più volte), i rappresentanti di Trenitalia partecipavano all'assemblea che l'introduzione della tariffa a zone per i biglietti di cs avrebbe potuto annullare l'equilibrio fra i prezzi per gli attraversamenti radiali della città con il servizio ferroviario.

I rappresentanti di Trenitalia rappresentavano quindi le perdite di introito generate dall'uso del biglietto integrato sui loro mezzi, in particolare dalla stazione di Settimo, e auspicavano un aumento del prezzo del BIM.

Le complicazioni derivate dall'introduzione della tariffa a zona nell'area metropolitana torinese sono state risolte con il Verbale⁶ del Tavolo Tecnico di cui all'art. 9 del Protocollo d'intesa.

Al punto C.1) del suddetto Protocollo, Uniformita' Tariffe Nodo Di Torino, le parti hanno concordato che:

- le tariffe zonali GTT e le tariffe di Trenitalia si sarebbero allineate in occasione del prossimo incremento tariffario;
- nel frattempo Trenitalia avrebbe allineato le proprie tariffe con le tariffe zonali GTT per la risoluzione dei conflitti su SFM1 entro il primo febbraio 2018;
- l'Agenzia avrebbe riconosciuto a Trenitalia un compenso forfetario di 75.000 euro a rimborso dei mancati ricavi.

L'importo di 75.000 euro, frutto della trattativa fra le parti, risulta interposto fra le cifre di cui alla precedente lettera a).

Dal punto di vista sostanziale con la seguente tabella esposta sul sito internet aziendale è verificato che Trenitalia ha istituito la nuova modalità di prezzi con tariffe zonali nella tratta Settimo Torinese – Chieri:

TARIFFA N. 39/13/11				
PREZZI VALIDI SULLA LINEA SETTIMO - CHIERI				
Settimo				
€2,30	Torino (tutte)			
€2,30	€2,30	Moncalieri		
€2,30	€2,30	€1,50	Trofarello	
€2,30	€2,30	€1,50	€1,50	Chieri

Dal punto di vista formale con la nota⁷ prot. n. TRNIT-DPR.DTP\P\2019\0003781 del 24/01/2019 la Direzione Regionale Piemonte di Trenitalia S.p.A. ha confermato che

l'uniformità delle tariffe zonali nella tratta Settimo Torinese – Chieri è stata implementata dei sistemi di vendita dal febbraio 2018.

In data 30/12/2018 è pervenuta la fattura n. 8101007559 del 20/12/2018, intestata: Trenitalia S.p.A. – sede: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma (Rm), emessa per l'importo di 68.182,00 euro oltre I.V.A. al 10%, pari a 6.818,18, per un importo totale del documento pari a 75.000,02 euro, a titolo di compensazioni per allineamento delle tariffe zonali, ai sensi delle conclusioni del Tavolo tecnico trascritte al punto c.1) del Verbale del Tavolo medesimo di cui all'art. 9 del Protocollo d'intesa.

In sede di liquidazione delle fatture relative ai corrispettivi per obblighi di servizio dei primi tre trimestri 2018, l'Agenzia ha disposto⁸ la sospensione del 5% sull'erogazione dei corrispettivi medesimi, applicando il sistema sanzionatorio definito dalla DGR n. 7-4621 del 6 febbraio 2017 poiché i dati di monitoraggio ricevuti da Trenitalia S.p.A. non sono corrisposti nei termini a quanto previsto dal Contratto e le informazioni ricevute sono risultate incomplete.

Per l'Agenzia permane l'incompletezza delle informazioni ricevute nella fattispecie del monitoraggio relativo al servizio subappaltato a G.T.T. S.p.A. per la tratta Torino Porta Susa – Chieri.

Si ritiene che sussistano le condizioni contrattuali e finanziarie affinché l'Agenzia disponga la liquidazione ed il pagamento della n. 8101007559 del 20/12/2018 fino alla concorrenza di 64.772,73 euro oltre iva, pari a 6.477,27, al netto della sospensione di pagamento pari a 3.409,09 euro.

Il pagamento della frazione economica trattenuta in via sospensiva per disposizione nel presente Atto sarà autorizzato con successivo Atto dirigenziale.

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 12 febbraio 2019

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 12 febbraio 2019	Il direttore generale Cesare Paonessa
-----------------------	--

-
- ¹ Artt. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Agenzia, come da Allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004; art. 35 "Regolamento di Contabilità" approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n°3/2 nella seduta del 29/9/2005; Ordine di Servizio 3/2008, oggetto: Delega temporanea di competenza.
 - ² Riferimento nota protocollo n. 7289/2015 del 30/12/2015.
 - ³ Riferimento Determinazioni del Direttore Generale n. 686 del 29/12/2017, n. 660 del 13/12/2018 e n. 692 del 21/12/2018.
 - ⁴ Riferimento Allegato 1 alla presente Determinazione.
 - ⁵ All'Allegato 2 alla presente Determinazione è riportata la stima dell'Agenzia con simulazione degli effetti di una eventuale introduzione della tariffa zonale anche per i biglietti di cs di Trenitalia, applicata alla domanda soddisfatta registrata nel corso delle campagne di frequentazione del 2012 e del 2014, in sostituzione della tariffa a fasce pentachilometriche,.
 - ⁶ Il Verbale costituisce l'Allegato10 all'Atto di rinnovo del Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2017 – 2020", fra l'Agenzia della Mobilità Piemontese e Trenitalia S.p.A., del 29/09/2017.
 - ⁷ Riferimento nota protocollo n. 708/2019 del 24/01/2019.
 - ⁸ Riferimento Determinazioni Dirigenziali n. 428 del 08/08/2018, n. 647 del 07/12/2018 e n. 676 del 18/12/2018.